Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Giovedì, 28 luglio 1932 - ANNO X — **Numero 173**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La **rinnovazione degli abbonamenti** deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 29 febbraio 1932-X, sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 5 febbraio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Gabriotti Venanzio di Augusto.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 17 marzo 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 7 novembre 1918, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Pino Giuseppe di Pietro.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 23 maggio 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 5 novembre 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Tibaldi Virginio di Camillo.

(4165)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1932, n. 853.

Approvazione dell'Accordo italo-greco per l'esenzione reciproca dall'imposta sul reddito di alcuni profitti provenienti da imprese di trasporti marittimi, stipulato in Atene il 15 gennaio 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-greco per l'esenzione reciproca dell'imposta sul reddito di alcuni profitti provenienti da imprese di trasporti marittimi, stipulato in Atene il 15 gennaio 1932.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'art. 5 dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Accord entre l'Italie et la Grece en vue d'exempter réciproquement de l'impôt sur le revenu certains bénéfices provenant des entreprises de transports maritimes.

Le Gouvernement Royal d'Italie et *le Gouvernement Hellénique*, désireux de conclure un accord en vue d'exempter réciproquement de l'impôt sur le revenu certains bénéfices provenant des entreprises de navigation maritime, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Les sociétés constituées et ayant leur siège principal sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et les ressortissants de l'un des Etats non domiciliés et ne résidant pas dans l'autre qui exercent des entreprises de navigation maritime par des bateaux battant leur pavillon national, visitant les ports de l'autre Partie Contractante, ne seront pas soumis, dans ce dernier pays, à une imposition sur les revenus provenant exclusivement de ces entreprises alors même qu'ils auraient aux ports en question ou à l'intérieur du pays respectif des représentations, agences, succursales et similaires.

L'exemption concerne l'impôt sur les revenus nets et sur la patente des entreprises de navigation maritime exercées par des sociétés italiennes ou des ressortissants italiens, l'impôt sur les revenus nets de la richesse mobilière des entreprises de navigation maritime exercées par des sociétés helléniques ou des ressortissants hellènes.

Art. 2.

L'expression « entreprise de navigation maritime » signifie « entreprise d'un armateur de navires »: dans cette définition l'expression « armateur de navires » comprend les affréteurs de toutes sortes.

Art. 3.

Les exemptions accordées mutuellement par cet accord seront appliquées à partir du 1er avril 1923.

Art. 4.

Les impôts payés contrairement aux dispositions de cet accord ne seront pas restitués si la demande d'exemption n'est pas présentée par l'intéressé, directement ou par l'entremise du Représentant Diplomatique ou Consulaire respectif, dans un terme de six mois à partir de la date dans laquelle il aura reçu notification légale de la vérification des revenus exempts, ou bien, s'agissant de la première application de l'accord, à partir de la date de l'échange des ratifications.

Art. 5.

Le présent accord sera ratifié et restera en vigueur pendant trois ans à partir de l'échange des ratifications: il sera prorogé par tacite reconduction d'année en année s'il n'est pas dénoncé par l'une des Parties Contractantes avec un préavis de six mois.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Athènes, en double exemplaire, le 15 janvier 1932.

BASTIANINI.
MIHALAKOPOULOS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:
FANI.

LEGGE 18 giugno 1932, n. 854.

Penali disciplinari da applicarsi ai funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi di smarrimento di buoni postali fruttiferi in bianco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I funzionari, gli agenti e i dipendenti tutti dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sono responsabili dello smarrimento di buoni postali fruttiferi affidati loro per la emissione, ed indipendentemente dalle altre sanzioni previste dai Regi decreti-legge n. 2960 del 30 dicembre 1923, e n. 988 del 29 aprile 1925, sono soggetti, in caso di smarrimento, ad una pena disciplinare consistente nel pagamento di una somma, che può raggiungere il valore complessivo espresso dai buoni smarriti.

La somma è fissata dal Ministro per le comunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 2 maggio 1932.

Ricostituzione, per l'anno 1932, del Collegio arbitrale di 1° grado in Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;
Visto l'art. 54 del regolamento approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1916, n. 140;
Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti in data 19 dicembre 1931-X e 2 aprile 1932-X, rispettivamente dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione in data 17 febbraio 1932 dell'Amministrazione della provincia di Catania;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 761, per la provincia di Catania, per l'anno 1932, risulta formato dai signori:

Cav. Lo Bartolo Arcangelo, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente effettivo;
Cav. Ferroni Ettore, consigliere della Corte d'appello di Catania, presidente supplente;
Cav. Marletta Salvatore, primo ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro ordinario;
Cav. Ragusa Salvatore, ingegnere principale di sezione del Genio civile, arbitro supplente;
Ing. Guglielmino Pietro, arbitro ordinario, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania;
Ing. Russo Sebastiano, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania.

Il predetto Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1932 - Anno X
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 112.

(4153)

REGIO DECRETO 2 maggio 1932.

Ricostituzione, per l'anno 1932, del Collegio arbitrale di 1° grado in Aquila.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915;
Visto l'art. 1 delle norme per il funzionamento dei Collegi arbitrali, approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;
Visti i decreti emessi in data 19 dicembre 1931-X e 2 aprile 1932-X, rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;
Viste le deliberazioni in data 27 gennaio e 5, 6, 12, 26 febbraio 1932-X, emesse rispettivamente dalle Amministrazioni per le provincie di Teramo, Pescara, Chieti, Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale avente sede in Aquila, di cui all'art. 5, comma 1°, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, risulta formato per l'anno 1932 dai signori:

Cav. uff. Galderisi Bernardino, consigliere della Corte di appello di Aquila, presidente effettivo;

Cav. Motta Cataldo, consigliere della stessa Corte, presidente supplente;

Comm. Palazzo Cesare, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;

Cav. uff. Niccoli Tullio, ingegnere principale di sezione del Genio civile, arbitro supplente;

Cav. ing. De Vico Antonio, arbitro ordinario, e cav. ing. Boldrini Aldo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Teramo;

Ing. Menè Tommaso, arbitro ordinario, ed ing. Martinez Bonifacio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Pescara;

Ing. Battaglini Nicola, arbitro ordinario, e ing. De Cesare Angelo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Chieti;

Ing. Vacca Francesco, arbitro ordinario, ed ing. Bonanni Caione Giuseppe, arbitro supplente, di nomina della Amministrazione provinciale di Aquila;

Ing. Ulpiani Pietro, arbitro ordinario, ed ing. Marini Alessandro, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Ing. Farrace Francesco, arbitro ordinario, ed ing. De Vita Umberto, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Campobasso.

Il predetto Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1932 - Anno X
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 111.

(4152)

REGIO DECRETO 2 maggio 1932.

Ricostituzione, per l'anno 1932, del Collegio arbitrale di 1° grado in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 1 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti in data 19 dicembre 1931-X e 2 aprile 1932-X rispettivamente dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni adottate in data 21 novembre 1931, 1°, 12, 22, 26, 29 febbraio e 10 marzo 1932-X, rispettivamente dai Rettorati provinciali di Frosinone, Perugia, Terni, Roma, Viterbo, Rieti e Napoli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale, avente sede in Roma, di cui all'art. 5, comma 1, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, risulta formato per l'anno 1932 dai signori:

Guidoni cav. uff. Ettore Angelo, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;

Galizia cav. Vincenzo, consigliere della stessa Corte, presidente supplente;

Comm. Bonamico Ludovico, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;

Cav. Tafuri Simmaco, ingegnere principale di sezione del Genio civile, arbitro supplente;

Ing. Vinciguerra Rodolfo, arbitro ordinario, e ing. Vivoli Edgardo, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Frosinone;

Ing. Romaccioni Fabrizio, arbitro ordinario, e ing. Bartoletti Nestore, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Perugia;

Ing. cav. uff. Amati Luigi, arbitro ordinario, e ing. Possenti Giovanni, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Terni;

Ing. cav. uff. Gino Alibrandi, arbitro ordinario, e ing. Alessandro Leoni, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Roma;

Ing. cav. Rispoli Enrico, arbitro ordinario, e ingegnere Smargiassi Domenico, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Viterbo;

Ing. cav. prof. Cicconetti Giovanni, arbitro ordinario, e ing. Novelletto Nicola, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Rieti;

Ing. Gaetani di Laurenzana Francesco, arbitro ordinario, e ing. Forquet Roberto, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Napoli.

Il predetto Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1932 - Anno X
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 113.

(4151)

REGIO DECRETO 14 luglio 1932.

Conferma dell'on. marchese Demetrio Asinari di Bernezzo nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 10 e 12 del nuovo statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, approvato col R. decreto-legge 16 giugno 1932-X, n. 732;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. marchese Demetrio Asinari di Bernezzo, senatore del Regno, è confermato nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1932 - Anno X
Registro 6 Finanze, foglio 86. — GUALTIERI.

(4219)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1932.
Nomina del cav. di gr. cr. rag. Gerardo Gobbi a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 dello statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, approvato col R. decreto-legge 16 giugno 1932 - Anno X, n. 732, che riserva al Ministro per le finanze la nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. rag. Gerardo Gobbi è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(4220)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1932.
Conferma del dott. Alessandro Baccaglini nella carica di direttore generale dell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 dello statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino approvato col R. decreto-legge 16 giugno 1932 - Anno X, n. 732;
Visto il processo verbale della seduta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto, in data 15 giugno 1928, dal quale risulta che in seguito all'esito del concorso per titoli bandito il 29 marzo 1929, il sig. comm. dott. Alessandro Baccaglini è stato nominato direttore generale dell'Istituto;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Alessandro Baccaglini è confermato nella carica di direttore generale dell'Istituto di San Paolo di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(4221)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1932.
Determinazione delle aliquote di tassa di scambio da applicarsi dalle dogane sulle importazioni di legname resinoso da opera (secondo semestre 1932).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di produzione nazionale;
Ritenuta la opportunità, avuto riguardo ai prezzi di mercato, di modificare le aliquote della tassa di scambio per il detto legname importato dall'estero;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 83 della legge citata, l'aliquota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane, all'atto dell'importazione, per il periodo dal 1° luglio 1932 al 31 dicembre 1932, tenuto conto dei prezzi medi del semestre in corso ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

LEGNAME RESINOSO DA OPERA (abete, larice, pino)	ALIQUOTA di tassa di scambio per quintale — Lire
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni .	0,65
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia . . .	0,60
Segato:	
a) tavolame di 4 metri e sopra e sotto misure: travature di qualunque lunghezza	1,35
b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame)	1,00

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(4191)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1932.
Assimilazione daziaria dei tessuti imbevuti o spalmati di bachelite a quelli ricoperti di celluloide o di materie simili.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto che sono stati presentati all'importazione tessuti di cotone imbevuti e spalmati di bachelite;
Ritenuto che tali tessuti non sono specificatamente previsti nè dalla tariffa, nè dal repertorio;
Considerato che i tessuti imbevuti o spalmati di bachelite presentano maggiore analogia con i tessuti ricoperti di cel-

luloide o di materie simili, i quali sono sottoposti al trattamento di quelli pegamoidati;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali nell'adunanza del 22 giugno 1932;

Determina:

Che i tessuti imbevuti o spalmati di bachelite siano assimilati a quelli ricoperti di celluloide o di materie simili.

Roma, addì 21 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: MATHIS.

(4190)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-982 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bresan Pietro fu Stefano e di Perko Leopolda, nato a Gorizia il 3 luglio 1884 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Bresan Teresa di Carlo Ziegl, nata a Gorizia l'11 ottobre 1932, moglie;
Bresan Milano, nato a Gorizia l'11 settembre 1919, figlio;
Bresan Evaldo, nato a Gorizia il 28 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: ERCOLANI.

(3977)

N. 50-975 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bregantic Ludmila fu Michele e della fu Princic Maria, nata a Cerò (San Martino Quisca) il 24 novembre 1882 e residente a Cerò (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Breganti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3979)

N. 50-977 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bregantic ved. Maria fu Antonio Princic e di Korsic Giuseppina, nata a Cerò (San Martino Quisca) il 7 luglio 1885 e residente a Cerò (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Breganti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Bregantic Olga fu Giuseppe, nata a Cerò il 15 gennaio 1910, figlia;
Bregantic Sofia fu Giuseppe, nata a Cerò l'11 luglio 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3980)

N. 50-972 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Giovanni fu Giovanni e fu Dornik Orsola, nato a San Floriano (San Martino Quisca) il 21 giugno 1851 e residente a San Floriano (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Caterina fu Music Martino, nata a San Floriano il ... settembre 1850, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3983)

N. 50-969 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Borstnik Giuseppe di Giuseppe e di Gorjanc Maddalena, nato a Descla (Salona) il 21 novembre 1896 e residente a Descla (Salona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Borstnik Anna di Francesco Marinic, nata a Descla il 23 luglio 1901, moglie;
Borstnik Veronica, nata a Descla l'11 gennaio 1925, figlia;
Berstnik Anna, nata a Descla il 6 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3984)

N. 50-970 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Borstnik ved. Maddalena fu Giuseppe Gorjan e di Gioseffa Kumar, nata a Descla (Salona) il 20 maggio 1857 e residente a Descla (Salona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Borstnik Martino fu Giuseppe, nato a Descla il 1° novembre 1881, figlio;
Borstnik Caterina fu Giuseppe, nato a Descla il 14 novembre 1884, figlia;
Borstnik Giovanni fu Giuseppe, nato a Descla il 18 aprile 1891, figlio;
Borstnik Maria fu Giuseppe, nata a Descla il 18 dicembre 1893, figlia;
Borstnik Giuseppe fu Giuseppe, nato a Descla il 21 novembre 1896, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3985)

N. 50-321 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Princic Maria ved. Breganti fu Antonio e di Korsic Giuseppina, nata a Cerò (San Martino Quisca) il 7 luglio 1885 e residente a Cerò (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Princi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 19 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3986)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 3).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5; essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	771390	70 —	Chiappe *Maria* di *Andrea*, nubile, dom. in Breccanera, comune di Cogorno (Genova).	Chiappe *Ernesta-Giulia* di *Antonio-Andrea*, nubile, dom. come contro.
•	682621	94,50	Perugini Francesco e Settimio, maggiorenni; *Concetta* e *Filomena*, minori sotto la p. p. della madre D'Annunzio *Ada*, eredi indivisi del defunto padre Eduardo, dom. in Monopoli (Bari); con usufrutto vitalizio a D'Annunzio *Ada* fu Settimio, ved. di Perugini Eduardo.	Perugini Francesco e Settimio, maggiorenni, *Maria-Concetta* e *Filomena-Adele*, minori sotto la p. p. della madre d'Annunzio *Addolorata* ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a D'Annunzio *Addolorata* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4146)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 162.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 luglio 1932 – Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.58
Inghilterra (Sterlina)	69.89
Francia (Franco)	76.85
Svizzera (Franco)	381.60
Albania (Franco)	377.80
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.727
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.10
Cecoslovacchia (Corona)	58.30
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.78
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.67
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.48
Olanda (Fiorino)	7.922
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157.50
Svezia (Corona)	3.58
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	377.80
Rendita 3,50 % (1906)	72.425
Id. 3,50 % (1902)	68.65
Id. 3 % lordo	46.675
Consolidato 5 %	80.525
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.025
Id. id. Id. 1934	99.60
Id. id. Id. 1940	98.85
Id. id. Id. 1941	98.875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Smarrimento di obbligazione « danneggiati terremoti ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoti » n. 9272, di L. 170.242,50 in data 9 marzo 1930, con scadenza nell'esercizio 1930-1931, intestata al signor Scopelliti Domenico fu Matteo, e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome del suddetto titolare.

(4184)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 3 luglio 1932-X è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Cairate, provincia di Varese.

(4185)

Si comunica che il giorno 10 luglio 1932-X è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Mantello, provincia di Sondrio, sul circuito 1358.

(4186)

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 13 luglio 1932-X è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nell'agenzia postale di Tomba Extra, provincia di Verona.

(4187)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi a posti di gruppo C nei ruoli del personale civile dei Depositi allevamento cavalli e del Genio militare.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, ecc.;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) vice agente dei Depositi allevamento cavalli (grado 12°, gruppo C), posti n. 2;

b) assistente aggiunto del Genio militare (grado 12°, gruppo C), posti n. 18.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prendere parte i giovani muniti dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18, e non sorpassata quella di anni 30. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati di medaglia al valor militare, ad anni 39.

Per il personale dipendente dal Ministero della guerra anche in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altro assimilabile, non si applicano, per la partecipazione al suddetto concorso, limiti massimi di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzata;

2° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, (la firma del segretario dovrà essere autenticata dal procuratore del Re);

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal Prefetto;

5° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio;

6° certificato, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito, in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Tale certificato dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra;

7° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva, per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

8° titolo di studio:

a) diploma di perito agrario rilasciato dalle Regie scuole agrarie medie, per gli aspiranti ai posti di vice agente dei depositi allevamento cavalli;

b) diploma delle Regie scuole assistenti edili, oppure licenza dei Regi laboratori-scuola (Sezione edile), per gli aspiranti ai posti di assistente aggiunto del Genio militare;

9° fotografia di data recente, con firma debitamente autenticata;

10° tessera di inscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso;

11° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli ex combattenti e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato debitamente

legalizzato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande che, entro il termine fissato dall'art. 3, non saranno state trasmesse corredate dai documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, e consisteranno in prove scritte e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto. Gli esami stessi avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di essa. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Peraltro, fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi per la causa nazionale, che abbiano riportato la idoneità, e per gli ex combattenti della guerra 1915-18 si applicheranno le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

A parità di merito, sarà altresì tenuto conto dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e, per gli ufficiali di complemento, dei diritti preferenziali di cui all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorsi il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 425 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia o relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 5 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi che comprovino di avere esercitato, all'atto della nomina, per un periodo non inferiore a 6 mesi mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO A POSTI DI VICE AGENTE DEI DEPOSITI ALLEVAMENTO QUADRUPEDI.

PROVE SCRITTE.

1° *Agraria*.

I temi per la prova scritta di agraria verteranno su problemi e questioni d'indole generale, riflettenti l'agronomia e l'agricoltura, con speciale riguardo alle aziende nelle quali praticasi su larga scala l'allevamento del bestiame.

2° *Estimo rurale*.

I temi per la prova scritta di estimo rurale avranno per oggetto la valutazione di miglioramenti fondiari (prosciugamenti, fabbricati, piantagioni, impianto di nuove coltivazioni, come prati stabili, ecc.) e dei loro effetti economici alla fine di un determinato periodo di tempo.

Il lavoro dovrà essere illustrato con l'esposizione dei principi fondamentali che regolano la materia.

Il candidato potrà consultare le tavole dei logaritmi, nonchè quei manuali tecnici, anche se speciali per l'estimo, che la Commissione esaminatrice crederà di permettere.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) Discussione sugli argomenti svolti dal candidato nelle prove scritte.

b) *Agraria*.

Agronomia:

1. Climatologia e meteorologia agraria — Influenza che dispiegano sulla vegetazione la latitudine, l'altitudine, i grandi bacini di acqua, le correnti marine, i larghi tratti di continente, i venti, le idro-meteore, la esposizione, l'inclinazione, i ripari, la configurazione e giacitura del terreno, la natura del terreno e lo stato della vegetazione — Influenza che sulla vita delle piante esercitano i diversi rapporti di temperatura fra l'aria e il terreno. Distribuzione e influenza della temperatura, della luce e della umidità atmosferica. Acclimazione. L'agricoltura d'Italia considerata sotto l'aspetto del clima.

2. Terreno agrario — Origine e formazione del terreno agrario — Del terreno di alluvione in particolare — Strato coltivato, coltivabile e sottosuolo — Componenti immediati del terreno e loro proprietà — Classificazione dei terreni; secondo il predominio dei materiali immediati, secondo le attitudini naturali ed economiche.

3. L'analisi meccanica e l'analisi chimica del terreno.

4. Miglioramento delle condizioni fisiche del terreno — Dissodamenti — Lavori profondi — Lavori frequenti — Del riposo — Del debbio — Del sovescio.

Affossatura e fognatura: diversi modi di eseguirle; casi in cui si possono attuare.

Cenni sui prosciugamenti per mezzo di scoli ed emissari, di colmate, di posti assorbenti e macchine idrovore.

Modo di sistemare gli scoli in collina.

Irrigazione: suo scopo, sua importanza in Italia. Come usare delle acque a profitto dell'agricoltura — Dei serbatoi d'acqua — Influenza dell'irrigazione sulla coltura e sull'ordinamento dell'azienda.

5. La concimazione: suoi scopi, effetti diversi secondo la natura del concime, del terreno e della pianta coltivata.

Concimi minerali, vegetali, animali e misti — Enumerazione dei concimi più importanti specialmente dei letami e degli escrementi umani.

Preparazione e governo dei diversi concimi — Letami, terricciati — Concimi chimici, loro funzione e utilità — Valore dei concimi.

6. Meccanica agraria — Forze motrici — Strumenti e macchine per lavorare la terra, per governare le piante, per la raccolta e manipolazione rurale dei prodotti — Veicoli o attrezzi per trasportare derrate, ecc.

7. Consociazione e successione dei lavori per eseguire il rinnovo e il maggese — Influenza del maggese.

8. Propagazione delle piante — Per seme: sementa in pari e in porche, scelta dei semi, semenza, seminagione in posto — Seminatoi meccanici — Propagazione per gemma, talea, propaggine, margotta, ecc. — Innesto; condizioni della sua buona riuscita.

9. L'avvicendamento delle piante e la rotazione agraria — Come si spieghi l'utilità di una buona rotazione — Scelta delle piante che devono formare una rotazione — Vantaggi economici di una buona rotazione — Esempi illustrati di rotazione.

10. Consociazione delle piante.

Agricoltura:

1. Cereali e leguminose da seme.

2. Erbe da foraggio — Classificazione dei prati — Prati naturali e artificiali, temporanei, avvicendati, stabili: asciutti e irrigui. Di alcune erbe da prato in particolare: medica, lupinella, trifogli, sulla, ecc.

Piante da tubero e da radice carnosa.

Affienatura e conservazione foraggi

3. Civaie più comuni e le più comuni erbe da orto.

4. Classificazione degli alberi e degli arbusti. Loro coltivazione e in particolare dei vari modi di propagazione e di potatura: rimonda, spollonatura, sfogliatura, cimatura, ecc.: cure culturali. maturità, raccolta e conservazione dei prodotti.

5. Cenni di frutticoltura e olivicoltura.

6. Della vite — Vite a vigna — Vite a filari, mista ad altre piante.

7. Del gelso.

8. Silvicoltura — Importanza dei boschi per le diverse influenze che esercitano sull'agricoltura specialmente quando rivestono gli alti monti — Nomenclatura forestale — Classificazione delle diverse essenze forestali secondo le loro speciali esigenze e proprietà.

Moltiplicazione delle essenze — Impianto del bosco — Cure successive — Rotazione dello scalvo nelle piante d'alto fusto e nelle ceppaie — Taglio delle foreste — Trasporto del legname — Prodotti dei boschi — Stagionatura e conservazione del legname d'opera.

c) *Economia.*

1. Indole dell'industria agraria e difficoltà che s'incontrano nell'esercitarla — Elementi da cui risulta — La materia prima — L'ambiente e i mezzi di lavorazione — Le macchine e la mano d'opera.

2. I capitali dell'industria agraria: capitale fondiario, capitale agrario, fisso e circolante. Natura e fruttuosità di essi.

3. Ragioni fisiche, economiche e speciali che influiscono sulla produttività dell'industria agraria.

4. Sistemi di coltura, estensivo, intensivo, misto. Come attuare, secondo le circostanze locali, il passaggio dal sistema estensivo allo intensivo o al misto.

5. Rapporti fra proprietari e coltivatori — Condizione dei fondi a mano padronale — Contratti d'affitto — Esame delle diverse condizioni inserite nell'inventario d'affitto — Contratti di colonia parziaria (mezzeria, terzeria, ecc.) — Contratti misti.

6. Quali le condizioni morali, la capacità e le attitudini del direttore e del personale dell'azienda rurale.

7. Condizioni essenziali per ordinare e dirigere una impresa agraria.

Come determinare il rapporto fra la estensione del terreno a foraggi e quella destinata ad altre coltivazioni.

Come determinare il rapporto fra la produzione vegetale e quella animale.

A quali, tra le piante e tra gli animali, dare la prevalenza — Quali prodotti greggi ottenere — Quali tra essi trasformare e sino a qual punto spingere la trasformazione industriale dei prodotti.

8. Stabilire se quando, e sino a qual limite, convenga intraprendere alcune delle industrie rurali.

9. Definire la capacità dei caseggiati rurali, il numero della gente rurale e del bestiame, il quantitativo dei mangimi e lettimi, dei semi e dei conci occorrenti all'esercizio d'una azienda rurale.

d) *Estimo.*

1. Introduzione: Nozioni preliminari sugli elementi da prendersi in considerazione nella compilazione di una stima.

Regole generali per la stima dei fondi e dei fabbricati.

2. Stima dei fondi: Stima empirica — Criteri della stima empirica — Tipi di confronto.

Stima razionale — Determinazione dei prodotti delle piante erbacee e delle legnose: valutazione di essi, tenute presenti le condizioni del mercato — Determinazione delle spese — Deduzione del valore capitale della rendita netta — Aggiunte e riduzioni di capitali.

3. Dei catasti: loro ufficio pratico in ordine alla conservazione della proprietà fondiaria, ai sistemi ipotecari, alle contrattazioni dei fondi, alle imposte.

4. Valutazione delle stime o scorte vive o morte.

5. Stima dei miglioramenti rurali — Stima del miglioramento del fondo, prodotto sia da circostanze estrinseche, come strade, condotte di acqua, creazione di mercati, sviluppo di popolazione; sia da applicazioni, o maggiori o migliori, di lavoro e di capitale.

6. Stime dei danni: per incendio, per grandine o per inondazione.

7. Stima delle acque irrigue.

8. Servitù: stima delle servitù, dell'uso, dell'abitazione, dell'usufrutto, delle varie specie di dominio nei livelli e nelle enfiteusi.

9. Espropriazioni: stima delle indennità per espropriazioni permanenti o temporanee a causa di utilità pubblica, per accesso ad altro fondo, per passaggio di acque, ecc.

10. Stima dei boschi: stima dei boschi cedui e di alto fusto, determinandone la rendita netta e distinguendo la valutazione del terreno da quella delle piante in sè, e in rapporto alla rotazione dei tagli, tenendo presenti altresì i vincoli che fossero imposti dalla legge forestale.

11. Stima dei fabbricati: distinzioni sulla natura, sullo scopo, sulla collocazione del fabbricato.

Aspetti sotto cui può essere considerato il valore di un fabbricato, stima di esso secondo il costo di costruzione, il valore dell'area e dei materiali, e secondo la rendita netta — Circostanze che possono influire sul valore delle aree, e sulle diverse maniere e destinazione dei fabbricati.

12. Consegne, riconsegne, bilanci, inventari e rendiconto: metodo per la compilazione delle consegne e riconsegne fabbricati, piante, scorte, ecc. — Metodi pratici per le misure occorrenti nelle consegne e riconsegne — Misura del letame, del fieno, delle botti.

Bilanci parziali, bilanci complessivi, bilanci degli oggetti aventi una quota di riparazione.

Inventari: inventario di un patrimonio, inventario rurale.

Rendiconto.

e) *Contabilità.*

1. Prenozioni — Conti e loro classificazione.

2. Metodi di registrazione e specialmente del metodo detto di scrittura doppia — Libri principali, subalterni e ausiliari.

Inventario e cautele nel compilarlo — Classificazione dei capitali di un'azienda agraria — Apertura dei conti nel libro mastro — Conti che derivano dall'inventario — Conti che derivano dall'esercizio dell'azienda — Conti di chiusura — Bilancio — Relazione.

3. Conti speciali e ricerca dei prezzi di costo e di produzione.

f) *Legislazione.*

1. Formazione e pubblicazione delle leggi.

2. Cenni sul diritto amministrativo — L'ordinamento dell'amministrazione centrale e locale — L'amministrazione di Stato e l'amministrazione civile.

3. Diritto d'uso, d'usufrutto, d'abitazione — Servitù prediali — Loro nozioni e caratteri — Come si acquistano — Come si estinguono — Esame delle singole servitù stabilite dalla legge — Nozioni sulle servitù stabilite per fatto dell'uomo.

4. Il contratto di compra-vendita — Locazione di opere e di cose, e, in particolare, di fondi rustici: colonia parziaria e soccida — Il contratto di enfiteusi — Affrancazione di censi e livelli.

5. Leggi speciali — Leggi sulla caccia e sulla pesca — Leggi sulle miniere e sulle cave — Leggi forestali — Disposizioni relative alle bonifiche e alla fillossera — Legislazione sulla condotta e sull'uso delle acque — Assicurazioni mutue ed a premio.

g) *Zootecnia.*

1. Animali utili all'agricoltura.

2. Nozioni generali sugli animali equini, bovini, ovini e suini.

3. Delle attitudini delle diverse razze e di una stessa razza — Indizi di tali attitudini — Quali condizioni naturali ed artificiali possono influire sullo sviluppo delle diverse attitudini.

4. Specializzazione delle diverse attitudini — Lavoro, carne, latte e lana — Pascolo e stabulazione.

5. Modelli di scuderie, di stalle, di porcili, ecc. — Condizioni igieniche delle scuderie, delle stalle, degli ovili, dei porcili, ecc.

6. Preparazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande — Strumenti per la preparazione degli alimenti, trincia-foraggi, tagliatrici, frantoi del grano e delle fave — Arnesi per la cottura dei foraggi secchi — Mangiatoie, abbeveratoie, ecc.

7. Della castrazione.

8. Riproduzione e scelta dei riproduttori — La selezione e l'incrociamento — L'accoppiamento — Norme per l'allevamento.

9. Come stabilire il costo di produzione del lavoro, del latte e della lana.

10. Allevamento degli animali da cortile — Dei bachi — Delle api.

PROVA PRATICA, AD INTEGRAZIONE DELLA PROVA ORALE.

Dovrà svolgersi in un Deposito allevamento quadrupedi e comprenderà applicazioni delle seguenti materie:

a) agraria (agronomia e agricoltura);
b) meccanica agraria;
c) ezoognosia (esteriore conformazione degli animali).

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO AI POSTI DI ASSISTENTE AGGIUNTO DEL GENIO MILITARE.

PROVE SCRITTE.

1ª *Composizione italiana.*

La prova di italiano consiste nello svolgimento di un tema (breve rapporto o relazione relativa a studi e progetti semplici attinenti alle costruzioni), nel quale il candidato deve mostrare di possedere un certo grado di coltura generale professionale e di saper scrivere in forma corretta.

2ª *Disegno geometrico ed architettonico.*

Rette, angoli, divisione di segmenti, degli angoli e della circonferenza: poligoni, raccordi e tangenti; sezioni coniche; curve policentriche.

Piante e sezioni di edifici: riduzioni di disegni: tinte e segni convenzionali.

I cinque ordini di architettura.

Connessioni e collegamenti dei legnami e dei ferri per armature, incavallature, castelli, ecc.

Disposizioni delle pietre e dei mattoni nei muri, pilastri, arcate, ecc. Disegno dei vari elementi delle fabbriche. Regole pratiche elementari di decorazione.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) *Matematica.*

Aritmetica. — Radice quadrata. Rapporti e proporzioni fra numeri interi e frazionari. Regola del tre semplice e composto. Regola d'interesse. Elementi di calcolo algebrico ed equazioni di primo grado.

Esercizi.

Nozioni di geometria intuitiva — Figure piane. Area delle figure piane. Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri. Piani perpendicolari. Piani paralleli. Poliedri. Cono. Cilindro e sfera. Misura delle superfici e dei volumi dei solidi comuni.

Geometria pratica. — Allineamenti. Uso delle squadre agrimensorie. Misure delle lunghezze. Misura degli angoli. Uso dello squadro graduato. Livellazione lineare e di superficie. Uso del livello ad acqua e del livello a cannocchiale. Rilievo di terreni. Applicazione alla misura delle aree dei movimenti di terra e delle fabbriche. Rilevamento dei fabbricati.

b) *Fisica.*

Proprietà generale dei corpi — Dilatabilità per il calore. Termometri. Inerzia. Forze e loro rappresentazione geometrica; composizione e decomposizione. Centro di gravità e sua determinazione.

Equilibrio dei corpi. — Leva. Bilancia. Stadera. Carrucola fissa e mobile. Carrucola differenziale. Burbera. Argano. Capre. Piano inclinato. Vite. Cuneo.

Resistenze passive. — Attrito. Coefficienti e riduzioni. Rigidità delle funi e delle cinghie di trasmissione. Resistenza del mezzo. Proprietà derivanti dalla coesione, durezza, tenacità, fragilità, duttilità, malleabilità. Nozioni sulla elasticità dei corpi. Carichi di rottura e di sicurezza per trazione e per compressione.

Pressione dei liquidi. — Principio di Pascal. Torchio idraulico. Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso, o in vasi comunicanti; pressioni interne e pressioni sul fondo e sulle pareti laterali dei vasi. Principio di Archimede e sua applicazione alla determinazione del peso specifico. Pressione atmosferica. Barometri. Pompe. Macchina pneumatica. Sifone.

Magneti naturali ed artificiali. — Bussola. Elettrizzazione per attrito. Corpi conduttivi e corpi coibenti. Principali fenomeni di elettricità atmosferica. Parafulmini. Principali specie di pile. Elettrocalamita. Campanelli elettrici.

Materiale da costruzione. Pietre naturali. Pietre artificiali. Laterizi. Sabbia. Calci. Cementi. Pozzolana. Malta. Calcestruzzo. Legnami. Metalli. Vetri. Materie bituminose. Vernici, colori e mastici.

I materiali da costruzione nei riguardi dell'umidità e del riscaldamento degli ambienti.

c) *Chimica.*

Aria atmosferica. — Sua composizione normale. Nozioni sullo stato igrometrico dell'aria. Determinazione dell'umidità degli ambienti abitabili. Areazione degli ambienti.

Acqua e sua composizione. — Acque meteoriche e sorgenti: loro provenienza dagli strati terrestri che attraversano.

Acqua di fognatura dei luoghi abitati. Purificazione delle acque potabili. Scelta delle acque secondo l'uso cui sono destinate.

d) *Costruzioni.*

Tracciamento sul terreno della pianta di un fabbricato.

Ordinamento dei cantieri. Opere di fondazione murarie.

Classificazione dei terreni. Assaggi. Escavazione. Vari tipi di fondazione. Armatura degli scavi. Strutture murarie. Piattebande ed archi. Pilastri. Volte e relative armature.

Ponti di servizio. Macchine elevatorie. Scale, solai e coperture.

Vari tipi di scale e loro armature. Vari tipi di solai, di legno, di ferro e misti. Coperture a tetto ed a terrazzo.

Opere di finimento. Soffitti. Pavimenti. Intonachi. Rivestimenti.

Rimedi e mezzi preventivi contro l'umidità. Cornici. Opere di legname e ferro minuto.

Cenni sui lavori di cemento armato di impiego più comune (travi, solai, pilastri, piattabande, ecc.); modalità di costruzione; qualità e requisiti dei materiali da impiegarsi.

Cenni sui lavori stradali (profili, sezioni, massicciate, inghiaiate, vari sistemi di pavimentazione stradale, opere d'arte).

Condutture d'acqua potabile. Impianti idraulici nei fabbricati civili. Latrine e fognatura domestica. Distribuzione delle acque. Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli ambienti.

Nozioni sulle costruzioni militari. (Cenni sulle costruzioni di caserme, caratteristiche delle strade militari, cenni sui ponti di circostanza. Esplosivi e lavori di mina).

e) *Nozioni varie.*

Articoli del Codice civile riguardanti le costruzioni. Legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai. Regolamento edilizio e d'igiene. Contabilità dei lavori. Documenti costituenti un progetto. Modi di esecuzione dei lavori. Contratti e capitolati di appalto. Misura, contabilità e liquidazione dei lavori.

Pronto soccorso per gli infortuni.

Il Ministro: GAZZERA.

(4161)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.